

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Nicola LIPARI Presidente

" Alfio FINOCCHIARO Consigliere

" Vincenzo FERRO "

" Giovanni VERUCCI Rel. "

" Giuseppe Maria BERRUTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
FATTO

Con atto notificato il 1 aprile 1988, Santo S. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, il Credito Italiano S.p.A., in persona del Presidente, e la succursale di Lecce del medesimo istituto bancario, in persona del direttore, esponendo che, in virtù di una convenzione tra detta banca e la segreteria del Consiglio di Stato, egli, quale dipendente del T.A.R. di Lecce, aveva stipulato una convenzione di accredito dello stipendio in conto corrente, con facoltà di fruire di uno scoperto fino a due mensilità ad un tasso prefissato. Lo S. precisava che, dopo aver svolto alcune operazioni, in data 31 ottobre 1985 aveva emesso un assegno per Lit. 2.000.000, che era stato pagato per sole Lit. 800.000 e protestato per la differenza, a causa di scopertura nel conto: ne era seguito un decreto penale, con il quale era stato condannato alla pena di Lit. 200.000 di multa per il reato di emissione di assegno a vuoto, da lui vittoriosamente opposto, in quanto la Corte d'Appello di Lecce lo aveva assolto perché il fatto non sussisteva. L'attore sosteneva che l'illegittimità del protesto gli aveva cagionato gravi danni, consistiti in sanzioni disciplinari, mancato avanzamento in carriera, discredito sociale, ecc.; chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento di tali danni nella somma di Lit. 90.000.000 od in quella ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio il Credito Italiano S.p.A., contestando la citazione nei confronti anche della sede dipendente e, nel merito, la fondatezza della domanda: faceva presente, infatti, che, dopo l'apertura del conto, lo S. e la moglie (quest'ultima, priva di redditi propri) avevano chiesto ed ottenuto, nel giugno 1985, un credito personale di Lit. 5.000.000, rimborsabile in 60 rate mensili, da addebitare sul conto; in tale occasione, lo S. aveva falsamente dichiarato di non aver subito protesti cambiari, mentre il 3 aprile 1985 gli era stato elevato un protesto cambiario per Lit. 9.810.000; inoltre, la banca aveva espressamente revocato il limite di scopertura del conto per due mensilità. La Banca, precisato che lo S. era rimasto più volte scoperto, rientrando solo su invito dei funzionari e fino all'emissione dell'assegno in questione, deduceva l'inopponibilità a se medesima della sentenza di assoluzione, non avendo partecipato al relativo giudizio, ne' essendo stata posta in condizione di parteciparvi.

Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva dell'8 marzo 1990, dichiarava illegittimo il mancato pagamento dell'assegno ed il protesto, condannando il Credito Italiano - e, occorrendo, la sua filiale - al risarcimento dei danni in favore dello S., da determinarsi in prosieguo.

Sull'impugnazione proposta dal Credito Italiano, cui resisteva lo S., la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 24 giugno 1994 ed in riforma della sentenza gravata, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dallo stesso S., che condannava al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. La Corte, premesso che i primi giudici avevano attribuito eccessiva importanza alla sentenza penale, facendo derivare automaticamente

dall'assoluzione dello S. la responsabilità della banca per i danni, osservava che, nell'esaminare le deduzioni del Credito Italiano, lo stesso Tribunale aveva erroneamente ritenuto che non vi fossero spazi di autonoma valutazione, da parte del giudice civile, dei fatti accertati nel giudizio penale, quel giudicato non essendo opponibile alla Banca, rimasta estranea al processo: inoltre, non aveva dato alcun rilievo alla falsa dichiarazione dello S. di non aver subito, prima della concessione del prestito familiare, protesti cambiari, ne' ai precipitosi versamenti sul conto, definiti come normali operazioni di provvista, senza alcuna indagine sul punto. Tale situazione processuale aveva, conseguentemente, indotto essa Corte ad ammettere ed espletare la prova testimoniale richiesta dalla banca, così accertando che il fido era stata revocato al momento della concessione del credito personale e che, in occasione dei precedenti assegni scoperti, lo S. aveva ripianato su richiesta della stessa banca, mentre nulla fece in occasione dell'assegno di Lit. 2.000.000, poi protestato.

La Corte salentina, infine, riteneva fondata anche la doglianza del Credito Italiano in ordine alla condanna congiunta della filiale, atteso che questa non ha autonoma personalità giuridica. Per la cassazione di tale sentenza lo S. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. Resiste il Credito Italiano S.p.A. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

DIRITTO

È pregiudiziale l'esame del terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 299 C.P.C., eccependo la nullità della sentenza impugnata perché, notificata ad istanza dell'avv. V., è stata emessa dopo la morte dell'avv. Roberti, precedente procuratore e difensore del Credito Italiano. Si richiama, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la sentenza emessa nonostante l'interruzione del processo che consegue automaticamente alla morte del procuratore della parte, al pari di ogni atto processuale compiuto precedentemente ad essa e dopo il giorno del decesso, è affetta da nullità insanabile, rilevabile in sede di legittimità ove si tratti di sentenza pronunciata in grado di appello, con conseguente cassazione della medesima e rinvio della causa allo stesso giudice che l'ha emessa.

La questione non può essere proposta dall'odierno ricorrente, atteso che l'avv. Roberti era procuratore e difensore del Credito Italiano e non dello S.. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, infatti, poiché le norme sull'interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore sono volte a tutelare la parte nei cui confronti l'evento si è verificato, questa è la sola legittimata a dolersi della mancata interruzione: è, questo, il principio posto a base della ritenuta inefficacia, soltanto nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo, della sentenza pronunciata nonostante l'automatica interruzione del processo conseguente alla morte del procuratore (Cass. 1200-92, 1807-90, 2934-82, 5012-79).

Il carattere assorbente di tale considerazione può anche esimere dal rilevare che, comunque, nel caso di specie il Credito Italiano ha provveduto a sostituire l'avv. Roberti con l'avv. V. in sede di comparsa conclusionale, onde non è neppure configurabile un'interruzione del processo. Anche a tale riguardo, soccorrono i principi più volte affermati da questa Corte regolatrice, secondo cui non v'è interruzione quando la parte provveda alla sostituzione del procuratore deceduto con il primo atto utile (Cass. 329-67 e 723-63) e non occorre, a tal fine, una specifica comparsa di costituzione, ben potendo la nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio, in sostituzione di altro deceduto, essere effettuata su atto diverso da quelli indicati nel terzo comma dell'art. 83 C.P.C., purché evidenzi inequivocamente la volontà della parte di conferire la procura (SS. UU. 2565-88 e, più di recente, Cass. 2697-95 e 5923-91; per l'ipotesi di nuovo mandato conferito a margine della comparsa conclusionale, Cass. 499-82).

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del codice penale di rito previgente, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, C.P.C.), il ricorrente censura la

sentenza impugnata per aver fatto erronea applicazione al caso di specie del principio di relatività soggettiva degli effetti del giudicato penale: contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, alla banca poteva essere opposto il giudicato formatosi a seguito della sentenza con la quale esso S. era stato assolto con formula piena dal reato di emissione di assegno a vuoto, atteso che la stessa banca era stata posta in condizione di partecipare al procedimento penale, ove si consideri che un teste era stato proprio il funzionario addetto alle convenzioni stipulate con gli impiegati del T.A.R. e che la comunicazione a comparire all'udienza pretorile era stata fatta al medesimo teste presso la sede della banca. La censura è priva di fondamento.

La Corte territoriale, nel ritenere che la possibilità di autonoma valutazione dei fatti, da parte del giudice civile, rispetto a quella operata dal giudice penale, derivava dall'inopponibilità alla banca del giudicato penale, ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 55 del 1971 e n. 165 del 1975, presupposto essenziale perché l'accertamento dei fatti materiali, compiuto dal giudice penale, sia vincolante nel giudizio civile e, quindi, per l'opponibilità del relativo giudicato a soggetto rimasto estraneo al giudizio penale, è che tale soggetto abbia avuto la possibilità giuridica e di fatto di parteciparvi: a questo fine, occorre solo verificare se egli abbia ricevuto o meno le comunicazioni previste dall'art. 304 C.P.P., nel testo modificato dall'art. 8 L. 932-69, ossia se abbia avuto concreta legale conoscenza della pendenza del procedimento, essendo irrilevante che avrebbe potuto conoscerne l'esistenza e seguirlo qualora avesse usato l'ordinaria diligenza (tra le altre, Cass. 4622-87, 5348-86 e 3242-86).

È del tutto evidente, pertanto, l'irrilevanza, ai fini dell'opponibilità al Credito Italiano del giudicato formatosi a seguito della sentenza che ha mandato assolto lo S. dal reato di emissione di assegno a vuoto, della circostanza che in quel procedimento abbia testimoniato un suo funzionario e che la citazione a teste sia stata effettuata presso la sede dell'istituto bancario. Ne deriva che legittimamente la Corte territoriale ha proceduto ad autonoma valutazione dei fatti, non essendo vincolata dall'accertamento operato dal giudice penale, ed ha disatteso la diversa impostazione seguita dal Tribunale.

Con il secondo mezzo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1842 C.C., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, C.P.C.): ad avviso del ricorrente, la Corte salentina ha ritenuto erroneamente che tra le parti intercorresse un mero rapporto di fido, revocabile "ad nutum" della banca, mentre v'era un contratto di apertura di credito, per recedere dal quale occorre dare preavviso; il difetto di motivazione sul punto è palese, non essendo stata considerata la convenzione con i dipendenti del T.A.R. e la circostanza che la comunicazione dell'udienza dinanzi al pretore era stata data al funzionario addetto alle convenzioni stesse.

La sentenza impugnata si sottrae alla censura mossa dal ricorrente sotto entrambi i profili prospettati.

Contrariamente all'assunto del ricorrente, il giudice di merito non ha posto in discussione la natura del rapporto intercorrente tra la banca e lo S., avendo accertato che, in virtù della convenzione stipulata tra la stessa banca e la segreteria del Consiglio di Stato, era stato aperto un conto corrente, con accredito dello stipendio e possibilità di fruire di uno scoperto sino all'importo corrispondente a due mensilità. Quel che alla Corte territoriale occorreva verificare, al fine di valutare la legittimità o meno del comportamento tenuto dall'istituto di credito, era esclusivamente se, all'atto dell'emissione dell'assegno di Lit. 2.000.000, fosse ancora vigente tra le parti il fido sino a due mensilità di stipendio, essendo evidente che, in caso affermativo, il protesto dell'assegno per Lit. 1.200.000 (importo non coperto dal conto) sarebbe stato illegittimo. Tale verifica è stata compiuta direttamente dalla Corte d'Appello per il tramite della prova testimoniale ammessa: la Corte ha evidenziato che detta prova aveva consentito di accertare che il fido era stato revocato al momento della concessione, in data 27 giugno 1985 (precedente, quindi, all'emissione dell'assegno parzialmente

protestato), di un credito personale di Lit. 5.000.000 e che lo S. ben sapeva di non poter più contare sul fido, essendo anche "rientrato", su sollecitazione della banca, in occasione di precedenti scoperture del conto.

Trattasi di accertamento in fatto che, sorretto da logica e congrua motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, viene a mancare il presupposto di fatto della denunciata violazione dell'art. 1845 C.C., con riferimento al termine di preavviso per il recesso dal contratto di apertura di credito: non senza rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, in tema di recesso dal contratto di apertura di credito, la piena legittimità di clausole che prevedano la facoltà per l'istituto di credito di recedere anche in mancanza di giusta causa e con comunicazione verbale (Cass. 9307-94, 11566-93, 9943-93).

DIRITTO

Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1387 e segg. C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., il ricorrente censura la sentenza impugnata in punto di ritenuta estraneità della filiale di Lecce all'obbligazione risarcitoria;

l'esercizio dell'attività bancaria ha natura privatistica ed il direttore di una filiale agisce come rappresentante della banca o come institore ed il suo operato, anche quale "falsus procurator", può essere ratificato, onde delle obbligazioni devono rispondere entrambi.

Anche tale censura è infondata. La Corte territoriale, infatti, ha affermato che la filiale di una banca non ha autonoma personalità giuridica e, con tale statuizione, si è correttamente uniformata al principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui le filiali o succursali di una banca non sono dotate di autonoma personalità e la loro attività si riferisce necessariamente alla persona giuridica della quale sono organi o uffici periferici: i dirigenti delle medesime in virtù della loro qualità di institori, possono agire o resistere in giudizio per un rapporto inerente alla filiale cui sono preposti, ma sempre in nome della banca unitariamente considerata e non della filiale in se stessa (Cass. 452-84 e, per la prima parte del principio, Cass. 2093-64).

In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese della presente fase di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Lit. 320.000, oltre Lit. 3.500.000 per onorari.

Così deciso in Roma, l'11 aprile 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 SETTEMBRE 1996